RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’ultimo censimento generale dell'agricoltura predisposto dall'Istat delinea il quadro chiaro della situazione in cui versa il settore in Calabria: negli ultimi tre decenni si registra un calo del numero delle aziende agricole e della superficie agricola utilizzata; prevale la conduzione diretta del coltivatore nell'azienda agricola in oltre il 90% dei casi; la forza lavoro è costituita per il 72% da familiari del conduttore; i lavoratori stranieri rappresentano circa il 14% della manodopera extra-familiare; poco più del 70% dei capi azienda possiede un titolo d'istruzione pari o inferiore alla terza media o non ne possiede alcuno.

L’agricoltura rappresenta un settore trainante dell'economia calabrese: dà lavoro a circa il 20% degli occupati calabresi e rappresenta quasi la metà delle esportazioni regionali.

Le aziende sono poco informatizzate e hanno difficoltà di reperire capitali.

In Calabria la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli allarmanti arrivando oltre il 50% dei residenti: urge dunque la possibilità di attivare collaudati sistemi di investimenti aziendali per garantire crescita e occupazione.

L’Ismea, ente pubblico economico istituto con decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 svolge attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali e alle Regioni italiane, gestisce importanti strumenti finanziari, tra cui forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole e alle loro forme associative.

Il disegno di legge punta a rilanciare il settore dell'agricoltura calabrese attraverso una serie di azioni congiunte e integrate che mirano a favorire l'ingresso di nuovi giovani nel comparto, favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese regionali, sostenere l'innovazione aziendale e accrescere la competitività sui mercati nazionali e internazionali.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese o minori entrate a valere sul bilancio regionale.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria intende sostenere lo sviluppo economico del settore agricolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali, la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli regionali.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale provvede ad individuare gli interventi rivolti prioritariamente a:

a. favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole;

b. sostenere le migliori condizioni di accesso al credito per le imprese del comparto agricolo ed agroindustriale;

c. promuovere l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica;

d. incentivare la qualità dei processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole.

3. La Regione promuove la concertazione nel settore agricolo con le parti economiche e sociali e gli enti locali.

Art. 2

(Interventi cofinanziati dall'Ismea)

1. Al fine di accelerare e qualificare l'utilizzo delle risorse disponibili, in particolare di origine comunitaria, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare, entro 30 giorni dall'approvazione della seguente legge, apposito accordo cooperativo con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al medesimo affidati dalla legislazione vigente.

2. La Regione Calabria può destinare apposite risorse regionali o comunitarie avvalendosi degli strumenti finanziari gestiti da ISMEA finalizzati a realizzare interventi in favore delle imprese agricole ed agroalimentari calabresi.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, relativi al finanziamento di investimenti e al rilascio di garanzie, possono applicarsi i criteri, le condizioni e le modalità di cui ai decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102 nonché le relative istruzioni applicative.

4. Le risorse destinate allo strumento di garanzia, cogaranzia e controgaranzia di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, costituiscono il patrimonio segregato per il rilascio di garanzie sul territorio regionale dal quale sono detratti gli accantonamenti a fronte di ogni garanzia diretta rilasciata nella misura stabilita dall'ISMEA, secondo guanto previsto dal regolamento (CE) n.1974/2006.

5. Con l'intento di sostenere l'imprenditoria giovanile, la Regione individua, di concerto con l'Ismea, azioni prioritarie volte al riordino fondiario e al ricambio generazionale per il subentro in agricoltura.

6. Allo scopo di contrastare lo spopolamento delle aree interne, l'Ismea si impegna a rendere prioritarie le azioni di sviluppo provenienti dai territori allocati nei piccoli comuni calabresi, in particolare montani.

7. Ismea è tenuta a produrre alla regione apposita relazione informativa al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivarne nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.